

COMUNITÀ DELLA VAL DI NON
CON SEDE A CLES



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI SINDACI

Sessione Ordinaria di Prima convocazione-seduta pubblica

N° 3

Del 30/01/2025

OGGETTO: Art. 13 bis, comma 5, l.p. 16 giugno 2006, n. 3 - Approvazione della Convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani.

L'anno duemilaventicinque, addì trenta del mese di gennaio alle ore 20:00 presso sala consiliare del Comune di Cles in seguito a convocazione disposta nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio dei Sindaci della Val di Non

Eseguito l'appello risultano:

| COGNOME NOME | P | A |
|-----------------------|---|---|
| Slaifer Ziller Martin | X | |
| Noletti Michela | X | |
| Marches Giuliano | | X |
| Graziadei Daniele | | X |
| Dalla Torre Ivo | | X |
| Portolan Igor | X | |
| Zini Luca | X | |
| Mengoni Fabio | X | |
| Zanon Fulvio | | X |
| Polastri Carlo | X | |
| Vielmetti Paolo | X | |
| Zanotelli Willi | X | |
| Preti Donato | X | |
| Cova Giuliana | X | |
| Fattor Luca | | X |
| Fasanelli Massimo | | X |
| Seppi Donato | X | |
| Mucchi Ruggero | X | |
| Abram Emanuela | | X |
| Biasi Andrea | X | |
| Giovannini Diego | X | |
| Battan Ivan | | X |
| Valentini Samuel | X | |

PRESENTI N° 15

ASSENTI N° 8

Partecipa alla seduta il Segretario avv. Sartori Enrico
Scrutatori Sig. Seppi Donato e Sig. Mengoni Fabio

Il Sig. Slaifer Ziller Martin , in qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Il Presidente espone:

L'articolo 13 bis, comma 5, della l.p. 16 giugno 2006, n. 3 - come modificato dall'art. 51 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9 e dall'art. 6, l.p. 30 dicembre 2024, n. 13 - dispone quanto segue:
"Ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, la Provincia, i comuni e le comunità esercitano in forma associata le funzioni e le attività in materia di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto del piano provinciale di gestione dei rifiuti, attraverso un ente di governo dell'ambito istituito mediante convenzione tra i predetti enti. L'ente di governo è costituito in forma di consorzio o in altra forma prevista dall'ordinamento regionale per la gestione associata di funzioni; esso organizza e affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti. La convenzione individua la data di operatività dell'ente di governo dell'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani, i criteri per l'organizzazione e l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - anche mediante l'individuazione di sub-ambiti in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica ove ne sia motivata la maggiore efficacia ed efficienza del sistema complessivo - e disciplina le modalità per il conferimento o la messa a disposizione degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali all'ente di governo da parte degli enti partecipanti. La convenzione individua inoltre disposizioni transitorie per assicurare la fornitura del servizio nel primo periodo di operatività dell'ente di governo, con particolare riguardo alla transizione dal sistema di gestione in essere alla data di entrata in vigore di questo comma alla gestione integrata. La convenzione individua anche le condizioni per gli affidamenti transitori e la durata massima degli stessi, anche in relazione alla prima fase di operatività prevista dal comma 5 ter e alla cessazione anticipata degli stessi a conclusione di tale fase. Fino alla conclusione di tale fase, la continuità del servizio pubblico essenziale di raccolta dei rifiuti urbani è assicurata in ogni caso anche attraverso la prosecuzione delle gestioni in essere alla data di stipulazione della convenzione, alle medesime condizioni. In ogni caso il periodo precedente si applica alle gestioni in essere al 31 dicembre 2024 per un periodo di tempo non superiore a cinque anni."

Il successivo comma 5 bis - anch'esso modificato dall'art. 51 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9 e dall'art. 6, l.p. 30 dicembre 2024, n. 13 - prevede, ulteriormente, che *"lo schema della convenzione prevista dal comma 5 è approvato dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore di questo articolo ed entro i successivi quarantacinque giorni è sottoscritto dalla Provincia, dalle comunità e dai comuni. La sottoscrizione della convenzione entro il termine previsto da questo comma costituisce atto obbligatorio."*

Con nota prot. 972152 d.d. 23 dicembre 2024, l'Assessore all'agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica ed enti locali della Provincia autonoma di Trento e il Presidente del Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento hanno comunicato che, in pari data, lo stesso Presidente del CAL e il Presidente della Provincia avevano siglato l'intesa in relazione allo schema di convenzione di cui alle precitate disposizioni.

I Comuni, le Comunità e la stessa Provincia autonoma di Trento debbono pertanto procedere, entro i successivi quarantacinque giorni, alla sottoscrizione della convenzione, nel testo su cui si è formata l'intesa fra la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali, trasmesso in allegato alla nota sopra richiamata, e allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. La sottoscrizione della convenzione in oggetto, previo espletamento dell'iter deliberativo previsto secondo il rispettivo ordinamento, costituisce atto obbligatorio.

La convenzione di cui trattasi è stata esaminata dal segretario generale il quale, a seguito di approfondimenti e confronti, ha rilevato quali elementi di criticità la mancata approvazione dello schema di statuto del consorzio contestualmente all'approvazione della convenzione. L'art. 31, comma 2, del D.lgs. 267/2000 prevede infatti che i *"consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio"*, mentre il Codice degli enti locali (CEL) approvato con LR 2/2018 non reca alcuna norma derogatoria a tale impianto, anzi lo presuppone come si desume dall'art. 38 del CEL. L'approvazione dello Statuto è fondamentale per il funzionamento del consorzio e la definizione, tra l'altro, di aspetti di dettaglio della governance che la convenzione non disciplina. È stato quindi rilevato che l'assemblea del consorzio non potrà approvare lo statuto senza la previa approvazione dei consigli degli enti associati. È stato inoltre osservato che l'art. 13, comma 2-bis, della LP 3/2006 prevede che l'assemblea elegga il presidente *"nel suo seno"*, per cui l'art. 2, comma 11, della convenzione non è coerente con la normativa provinciale laddove prevede la possibilità che l'assemblea elegga all'ufficio di presidente un soggetto esterno.

D'altro canto, il segretario generale ha altresì ricordato che l'art. 13 bis, comma 5 bis della LP 3/2006 riporta quanto segue: *"lo schema della convenzione prevista dal comma 5 è approvato dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore di questo articolo ed entro i successivi quarantacinque giorni è sottoscritto dalla Provincia, dalle comunità e dai comuni. La sottoscrizione della convenzione entro il termine previsto da questo comma costituisce atto obbligatorio"*. Quindi, trattandosi di atto doveroso, il consiglio potrebbe approvare la convenzione quale atto di stretta ottemperanza ad un obbligo di legge, fatto salvo precisare che, come prevedono il d.lgs. 267/2000 e la LR 2/2018, il medesimo consiglio dovrà approvare lo statuto del consorzio prima che lo statuto sia approvato dall'assemblea e che il consorzio potrà operare solo dopo l'approvazione dello statuto. Coerentemente, la successiva delibera con cui il consiglio designerà il componente dell'assemblea di propria competenza dovrebbe vincolare formalmente quest'ultimo ad attenersi a tale indicazione.

In questa prospettiva, ispirata alla leale collaborazione tra enti pubblici, la Comunità non bloccherebbe l'iter finalizzato all'istituzione del consorzio e darebbe modo al Consiglio delle Autonomie locali e la Provincia Autonoma di Trento, se ritenuto necessario e/o opportuno, di elaborare proposte di integrazione della convenzione.

Alla luce dei rilievi formulati dal segretario generale, si ritiene di approvare la convenzione in stretta ottemperanza a quanto prevede l'art. 13 bis, comma 5bis della LP 3/2006, dando atto che la formale istituzione del Consorzio Egato Trentino, nella pienezza dei suoi poteri, richiede l'approvazione dello statuto avente i contenuti indicati dalla normativa di settore (tra cui, in particolare, gli artt. 13 e 13-bis della LP 3/2006, l'art. 38 del CEL, l'art. 31 del D.lgs. 267/2000) e che l'assemblea del consorzio potrà approvare lo statuto solo dopo l'approvazione dello stesso da parte dei consigli degli enti consorziati. Si vincolerà inoltre il componente dell'assemblea eletto dal Consiglio dei sindaci della Comunità della Val di Non ad attenersi a queste indicazioni.

Sotto il profilo contabile, l'approvazione dello schema di convenzione non comporta impegni di spesa in quanto l'atto non ha contenuto patrimoniale. Ai sensi dell'art. 9 dello schema di convenzione, le eventuali spese inerenti alla sottoscrizione sono assunte a carico dei sottoscrittori: considerato tuttavia che tali spese hanno carattere eventuale e che, in ogni caso, in questo momento non ne è stato comunicato l'ammontare, si ritiene di non procedere ad alcun impegno di spesa, demandando l'eventuale incombente attuativo al Segretario generale che provvederà con propria determinazione a seguito dell'esatta quantificazione dell'eventuale spesa.

Nello specifico, ritenuta la particolare rilevanza della convenzione in oggetto, il Presidente

della Comunità ha ritenuto di investire della sua approvazione il Consiglio dei sindaci, ai sensi dell'art. 16 co. 1 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3.

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio dei sindaci di approvare la Convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, nel testo allegato al presente provvedimento e conforme all'intesa siglata dal Presidente della Provincia e dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali, precisando che:

- l'approvazione e la sottoscrizione della convenzione costituiscono atto dovuto ai sensi di legge e pertanto si procede in tal senso in stretta ottemperanza a quanto prevede l'art. 13 bis, comma 5bis della LP 3/2006;
- la formale istituzione del Consorzio Egato Trentino, nella pienezza dei suoi poteri, richiede l'approvazione dello statuto avente i contenuti indicati dalla normativa di settore (tra cui, in particolare, gli artt. 13 e 13-bis della LP 3/2006, l'art. 38 del CEL, l'art. 31 del D.lgs. 267/2000);
- l'assemblea del consorzio potrà approvare lo statuto solo dopo l'approvazione dello stesso da parte dei consigli degli enti consorziati;
- il componente dell'assemblea del consorzio che sarà eletto dal Consiglio dei sindaci della Comunità della Val di Non è vincolato ad attenersi a queste indicazioni;
- in una logica di leale collaborazione, si invitano il Consiglio delle autonomie locali e la Provincia Autonoma di Trento a verificare la necessità e/o l'opportunità di integrare la convenzione alla luce dei rilievi esposti.

Il Presidente della Comunità, o chi ne fa le veci, provvederà, in esecuzione del presente provvedimento, alla sottoscrizione della Convenzione in oggetto.

Al fine di poter provvedere tempestivamente alla sottoscrizione della Convenzione in oggetto, si propone infine di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Pertanto

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

- premesso tutto quanto sopra riportato;
- visto l'articolo 13 bis, comma 5, della l.p. 16 giugno 2006, n. 3;
- visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;
- visto lo Statuto della Comunità;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa sulla proposta della presente deliberazione – reso ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;
- dato atto che il parere di regolarità contabile è stato omesso in quanto la proposta di deliberazione non comporta impegni di spesa;
- accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, rimesso dal Presidente alla trattazione del Consiglio dei sindaci, ai sensi dell'art. 16 co. 1 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3;

Con voti favorevoli n. 14

astenuti n. —

contrari n. 1 (Consigliere Seppi Donato)

Espressi in forma palese, per alzata di mano, dai n. 15 consiglieri presenti e votanti, il cui esito è stato proclamato dal Presidente della seduta, giusta verifica degli scrutatori.

DELIBERA

1. di approvare la Convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, nel testo allegato al presente provvedimento e conforme all'intesa siglata tra il Presidente della Provincia ed il Presidente del Consiglio delle autonomie locali;
2. di dare atto che:
 - a) l'approvazione e la sottoscrizione della convenzione costituiscono atto dovuto ai sensi di legge e pertanto si procede in tal senso in stretta ottemperanza a quanto prevede l'art. 13 bis, comma 5bis della LP 3/2006;
 - b) la formale istituzione del Consorzio Egato Trentino, nella pienezza dei suoi poteri, richiede l'approvazione dello statuto avente i contenuti indicati dalla normativa di settore (tra cui, in particolare, gli artt. 13 e 13-bis della LP 3/2006, l'art. 38 del CEL, l'art. 31 del D.lgs. 267/2000);
 - c) l'assemblea del consorzio potrà approvare lo statuto solo dopo l'approvazione dello stesso da parte dei consigli degli enti consorziati;
3. di vincolare il componente dell'assemblea del consorzio che sarà eletto dal Consiglio dei sindaci della Comunità della Val di Non ad attenersi alle suestese indicazioni;
4. di invitare il Consiglio delle autonomie locali e la Provincia Autonoma di Trento a verificare la necessità e/o l'opportunità di integrare la convenzione alla luce dei rilievi esposti;
5. di dare atto che il Presidente, o chi ne fa le veci, provvederà, in esecuzione del presente provvedimento, alla sottoscrizione della Convenzione in oggetto;
6. di demandare al Segretario generale l'eventuale impegno di spesa, se necessario;
7. di pubblicare la presente deliberazione all'albo telematico dell'ente;
8. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione al Presidente della Comunità entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs. 104 del 2010;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, in alternativa al ricorso giurisdizionale.

Dichiarazione di immediata eseguibilità.

Constatato e proclamato, da parte del Presidente il seguente esito della votazione, effettuata in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 15 favorevoli: n. 14; contrari: n.1 (Consigliere Seppi Donato); astenuti: n. —.

il Consiglio dei sindaci, per le motivazioni di cui in premessa, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige, di cui alla L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m..

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Presidente

Martin Slaifer Ziller

Documento firmato digitalmente (ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)

Segretario

Enrico

Sartori

Documento firmato digitalmente (ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)



COMUNITA' DELLA VAL DI NON con sede in CLES

Servizio SEGRETERIA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

Proposta di deliberazione del Consiglio dei Sindaci

OGGETTO: Art. 13 bis, comma 5, l.p. 16 giugno 2006, n. 3 - Approvazione della Convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la suddetta proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm., parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Cles, 23/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

avv. Enrico Sartori

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



COMUNITA' DELLA VAL DI NON con sede in CLES

Proposta di deliberazione del Consiglio dei Sindaci

SERVIZIO SEGRETERIA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

OGGETTO: Art. 13 bis, comma 5, l.p. 16 giugno 2006, n. 3 - Approvazione della Convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani.

Parere in ordine alla regolarità contabile

Vista la suddetta proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. e dell'art. 4 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 di data 27.03.2018 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta che, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., il presente atto non comporta impegno di spesa

Note:

Cles, 24/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FRANCESCA FIAMOZZI

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



COMUNITA' DELLA VAL DI NON

con sede in CLES

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183, comma 1, della L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. – “*Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige*”).

Si certifica che copia del presente verbale è pubblicata all'albo telematico della Comunità della Val di Non per **dieci giorni** consecutivi

Cles 31/01/2025

IL SEGRETARIO
dott. Enrico Sartori

(Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. n. 82/2005)



COMUNITÀ DELLA
VAL DI NON

Via Pilati, n. 17
38023 - Cles (TN)

COMUNITÀ DELLA VAL DI NON
(Provincia di Trento)

Deliberazione del Consiglio dei Sindaci

N. 3 del 30/01/2025

Oggetto: Art. 13 bis, comma 5, l.p. 16 giugno 2006, n. 3 - Approvazione della Convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani.

Certificazione di esecutività

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. ed è immediatamente eseguibile.

Cles, lì 31/01/2025

Il Segretario generale
dott. Enrico Sartori

(Documento firmato digitalmente ai sensi D. Lgs. n. 82/2005)